

RESOCONTO

**CONSIGLIO dell'ORDINE
AVVOCATI E PROCURATORI
BOLOGNA**

**1984
1985**

PREMESSA AL «RESOCONTO»

A conclusione del mandato 1983/85 abbiamo ritenuto, come del resto in precedenza, doveroso dare ai colleghi notizia delle attività, degli avvenimenti, dei problemi e delle prospettive che riguardano il nostro Ordine per l'esercizio professionale in sede e nel Paese. Ma poiché nelle anteriori analoghe occasioni, assemblee a tal fine convocate e relazioni in esse lette non hanno sortito l'attenzione e prima ancora l'ascolto che razionalmente almeno (**agitur de re propria**) dovrebbe esserci, si tenta questa volta una diversa metodologia, augurandoci che essa abbia maggior fortuna.

Il nostro Consiglio della cui esemplare interna armonia, animata da effettivo spirito di collaborazione, chi scrive non può che compiacersi, ha così assunto l'incarico di riferire in separati brevi testi, dovuti quasi sempre alla penna di chi più si è occupato del settore, in modo che ne risulti coperta almeno in massima parte tutta la panoramica di quanto i colleghi hanno diritto di apprendere da noi. E ciò anche ai fini di poter offrire al Consiglio che succederà a quello attuale quell'apporto di solidarietà, collaborazione, anche di suggerimenti degli iscritti agli Albi di cui più che mai, in tempi come quelli che stiamo vivendo, il nostro Ordine ha assoluto bisogno.

Non si tratta di difendere privilegi, arroccandoci in aristocratico isolamento, ma di assicurarci il diritto, che costituzionalmente ci è attribuito, di un libero esercizio del nostro ruolo.

* * *

Nelle pagine che seguono i colleghi troveranno esposti, accanto ai vari dati numerici della nostra consistenza, della attività svolta (per la quale manca però ovviamente quanto riflette la frequente, se non per alcuni quotidiana, partecipazione alla gestione nei suoi molteplici aspetti), di quanto attinente alla salute dell'Ordine (disciplina), all'accrescimento (giovani), altra serie di riferimenti che inevitabilmente si proiettano all'esterno. Mi riferisco ai rapporti vari e delicati che ci riguardano tutti come avvocati italiani, retti dalle leggi che attualmente ci governano, alle iniziative e modalità ideate e attuate per poter muoverci insieme in sede nazionale e regionale, ben consapevoli che solo così, e anche con le più larghe intese di una collaborazione con gli altri esercenti libere professioni, le nostre voci potranno trovare ascolto.

Fra questi diversi riflessi della nostra posizione istituzionale e sociale non si troverà cenno scritto, se non indiretto, al delicato settore dei nostri rapporti con i Giudici, mentre anche nel difficile grave momento in cui stiamo vivendo, il problema non è certo suscettibile di elusione.

Siamo compartecipi più che collaboratori di una funzione primaria, in uno Stato di diritto, che è quella dell'esercizio della Giustizia. Al riguardo, siamo però consapevoli che proprio perché si tratta di una convivenza e complementarità necessarie non si possa assolutamente prescindere dal rispetto dei ruoli, rispetto ovviamente reciproco a reciproca garanzia. E su questo punto, in sede nostra almeno, il discorso con i capi degli Uffici è sempre stato civile e soddisfacente. Il che non esclude che nella pratica quotidiana fenomeni di superamento dei limiti, anche per incomprensione e cattivo funzionamento degli strumenti, possano essersi verificati e possano continuare a verificarsi. Dal che la necessità di una vigilante tutela dei colleghi da un lato, e nello stesso tempo la cura che la nostra immagine si presenti sempre attendibile deontologicamente e professionalmente.

Obiettivamente devo comunque aggiungere che il Consiglio non ha mai inteso sottrarsi per timore o in via di compiacente compromesso all'espressione non equivoca del disagio o del dissenso nei casi in cui riteneva di doversene rendere interprete.

Una parola sui rapporti con il Sindacato, nella specie l'unico esistente in Bologna, aderente alla Fesapi: sono stati e saranno certamente rapporti più che amichevoli, nella consapevolezza della utilità di tale strumento di tutela di interessi della Classe. E ciò salva la sfera delle attribuzioni che attengono ai doveri istituzionali, scritti o non scritti, conseguenti al compito di tenuta degli Albi, e salva altresì la libera collaborazione che può essere demandata a coloro che sono chiamati a rappresentare l'Ordine con la fiducia degli iscritti, e su temi sempre attinenti ai diritti-doveri del ruolo.

Al nostro Sindacato bolognese gli iscritti tutti devono inoltre gratitudine per la intelligente proficua opera svolta, a loro tutela, nella causa del lavoro in tema dei contributi previdenziali INPS, nella quale recente pronuncia resa in sede di appello ha disposto rinvio alla Corte Costituzionale. Particolarmente apprezzate, anche dai fori di altre sedi, sono state le iniziative assunte in seno della stessa causa dai nostri difensori avv. prof. Fabio Alberto Roversi Monaco e Mario Jacchia.

(A.S.)

L'Assemblea ordinaria è convocata per il 18 gennaio 1986 in prima convocazione e per il 22 gennaio 1986 in seconda convocazione per trattare il seguente Ordine del giorno:

- 1 Relazione morale e finanziaria**
- 2 Approvazione dei bilanci**
- 3 Varie**
- 4 Elezione del Consiglio**

L'eventuale ballottaggio è previsto per il 23 gennaio 1986.

IN CASA NOSTRA: ALCUNI DATI

Molto spesso ci viene rivolta la domanda: «ma voi del Consiglio cosa fate...» ed io mi propongo per la mia parte, di rispondere fornendo dati relativi ad alcune nostre attività istituzionali.

Il Consiglio nell'anno 1984 ha tenuto 27 riunioni, delle quali 5 in sede disciplinare e nell'anno 1985, 22 riunioni, delle quali 4 in sede disciplinare. A queste riunioni sono stati presenti, salvo giustificazioni per impegni dovuti alla professione, o alla attività presso la Commissione di esame dei Procuratori, tutti i Consiglieri.

Occorre pensare che l'attività da svolgere è molta in quanto siamo attualmente iscritti agli Albi di Bologna, al 10/12/1985, in 1064, con un aumento di 58 unità rispetto al 1984 (eravamo 1006) e di 83 unità rispetto al 1983 (eravamo 981).

Fra noi risultano iscritti all'Albo degli avvocati e procuratori 731, al solo albo degli Avvocati 4, e 329 al solo albo dei Procuratori.

Nel biennio 1984-85 sono stati iscritti quali praticanti procuratori ben 379 neo-laureati; 309 praticanti procuratori sono attualmente autorizzati al patrocinio.

Fortunatamente, la materia disciplinare, in relazione al numero degli iscritti non dà molto da fare.

Al 31 dicembre 1983 erano pendenti 11 procedimenti disciplinari; nell'anno 1984 ne sono stati aperti 8 e nel 1985 solo 6.

Di questi ne sono stati definiti nel biennio 9, mentre 12 sono sospesi in attesa di procedimento penale, e gli altri sono in corso di istruttoria.

Le decisioni disciplinari adottate sono state 5 di sospensione a termine; 2 avvertimenti, 3 archiviazioni per insussistenza di estremi disciplinari, e 2 assoluzioni. È stata anche adottata una sospensione cautelare dall'esercizio della professione.

Su 128 esposti presentati 68 sono stati archiviati, in assenza di un qualsiasi elemento disciplinare a carico del professionista, 14 sono sfociati nei procedimenti disciplinari di cui ho riferito sopra, mentre gli altri sono in corso di istruttoria.

Infine il Consiglio ha opinato nel 1984 N. 367 parcelle e nel 1985, 371, incassando per la tassa del 2% L. 18.969.500. = nel 1984 e L. 17.712.000 per il 1985.

Queste le cifre della nostra attività in questi settori, mentre negli altri settori riferiscono i Consiglieri incaricati.

Aggiungo solo che le elargizioni attinte a quanto ci ha destinato la Cassa nel biennio (L. 65.964.040) sono state erogate soprattutto a vedove (in parte prive di pensione) anche con figli minori a carico, a colleghi malati o in comprovato stato di bisogno.

(F. Zucconi)

**Il 31 dicembre 1985 scade il termine per pagare
la seconda rata del contributo alla Cassa di Previdenza.**

PER LA REVISIONE DELL'ALBO

Il problema, in attesa della da tempo invocata nuova legge professionale, è stato demandato all'esame di una Commissione costituita da tre Consiglieri che ha di recente riferito al Consiglio come segue, restando rimessa ogni deliberazione al prosieguo.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

L'art. 3 R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 sancisce l'incompatibilità dell'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore «con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui».

Uguale formulazione trovasi nella L.P. dei ragionieri (n. 1068/1953) e nella L.P. dei dottori commercialisti (l. n. 1067/1963).

«La situazione di incompatibilità discende obbiettivamente da una assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione e rappresentanza e non è affatto ancorata ad esigenze di tutela dell'affidamento» (Cass., SS.UU. 24.3.1967 n. 1143, in motivaz.).

«La formula legislativa agevolmente ricomprende in sé l'ipotesi di attività esercitata in forza di poteri di rappresentanza organica, qual'è, appunto, quella di amministratori di società» (ivi).

La **ratio** della norma è, preminentemente anche se non esclusivamente, l'esigenza di evitare che possa ricadere sulla persona del professionista «il derivante» dell'assoggettamento alle procedure concorsuali (ivi).

La **ratio**, più in generale è diretta a tutelare la libertà del professionista (così Cass., 14.3.1984, n. 1750), inibendogli attività che possano incidere negativamente su tale libertà, in quanto dirette alla cura di interessi che possono interferire nell'esercizio della professione ovvero in quanto implicanti poteri particolari in chi le esercita (Cass., SS.UU. 19.7.76, n. 2848). Si veda in proposito il dovere deontologico di indipendenza, e quello di evitare incompatibilità (artt. 10 e 16 dei principi elaborati da DANОВI, **Codice deontologico forense**, (Milano, 1984).

Si ritiene preminente, agli effetti della incompatibilità, la sussistenza di potere rappresentativo nella carica rivestita nella persona del professionista per due ragioni:

- 1) La lettera della legge, che parla di esercizio di commercio in nome altrui, con ciò avendo riguardo al fenomeno delle spendite del nome, cioè la capacità di obbligare l'Ente con manifestazione di volontà rivolte all'esterno. Questo per quanto concerne il piano negoziale.
- 2) Per quanto invece attiene all'osservanza dei vari obblighi posti dalla legge a carico dell'Ente, e massimamente di quelli sanzionati in via penale o amministrativa, va considerato che il concreto meccanismo di riferimento ad una determinata persona fisica dei vari tipi di illeciti (penali, amministrativi e civili) che possono essere commessi nell'esercizio dell'attività sociale, si basa sull'identificazione del (o dei) legale rappresentante della Società. Vero è che questi può aver provveduto, mediante idonee deleghe, alla traslazione della responsabilità per particolari settori di competenze, ma spetta pur sempre alla persona del legale rappresentante una primaria e generale riferibilità di ogni comportamento della società. Riferibilità che non può essere soppressa, se non a pena di rendere totalmente vacua e onoraria la carica rappresentativa.

Agli effetti della individuazione della professionalità dell'esercizio del com-

mercio e dell'ampiezza e dell'effettività della carica ricoperta, è utile richiedere agli interessati l'entità della remunerazione delle particolari cariche percepita a sensi dell'art. 2389 comma 2° c.c.

In conclusione, un Presidente (o Vice Presidente) munito di poteri di rappresentanza è incompatibile con l'esercizio della professione.

La norma può considerarsi rispettata solo quando lo Statuto venga modificato in modo da togliere al Presidente i poteri rappresentativi e da lasciargli solo quelle funzioni non commerciali (rappresentanza in giudizio) o di carattere interno (presidenza delle riunioni, in veste di moderatore e saggio consigliere), che meglio si addicono a un avvocato. (C.O. Milano, 1 luglio 1971).

Non appare viceversa costituire situazione di incompatibilità la semplice appartenenza a Consigli di Amministrazione di società commerciali, posto che la partecipazione all'organo collegiale da un lato non comporta la facoltà di spendita del nome altrui e dall'altro la volontà del singolo, fondendosi con quella degli appartenenti all'organo collegiale, non è autonomamente determinativa di atti di gestione.

Si ritiene inoltre di escludere l'incompatibilità, previo attento esame caso per caso, per le cariche sociali rappresentative in società immobiliari di natura strettamente familiare «intestatarie» di enti patrimoniali destinati al puro godimento dei familiari soci (C.O. Milano 1970 e, per un caso di socio accomandatario, 1980).

Si ritiene ancora di escludere l'incompatibilità anche per le cariche sociali in Cooperative cd. edificatrici, nelle quali, per particolari circostanze da accertarsi caso per caso, deve ritenersi ricorrente soltanto la forma commerciale, e non l'effettivo esercizio di attività di impresa.

Si ribadisce che l'incompatibilità ricorre anche per la carica di liquidatore di società commerciali (C.O. Milano 1980 e 1981).

Non sussiste invece l'incompatibilità per ogni specie di incarico giudiziale.

Si consulti in argomento, nel senso indicato dal testo:

- 1) RICCIARDI, **Appunti in tema di revisione degli albi professionali forensi**, in Foro it. 1980, V 25 e ss.
- 2) SANDULLI, parere al Consiglio Nazionale Ragionieri.

IL NUOVO CARCERE

Siamo finalmente giunti allo sgombero del complesso carcerario di S. Giovanni in Monte, sgombero già in buona parte attuato.

Il nuovo Carcere, civilmente attrezzato con ogni dichiarata garanzia di sicurezza è pertanto già abitato e in funzione. Sono stati nominati nuovi preposti responsabili, con i quali il Consiglio sta prendendo contatto per le modalità di accesso e ogni altro rapporto. Al quale proposito appare ora necessario intervento dell'A.T.C. per miglioramento delle comunicazioni dal Palazzo alla nuova sede carceraria.

LA NUOVA SEDE DEL TRIBUNALE

L'apprestamento dell'edificio destinato alla nuova sede del Tribunale in via Garibaldi - piazza del Tribunale prosegue con il ritmo previsto.

Prima della prossima estate è fissata la consegna del complesso edilizio; per i mobili e per le attrezzature, superate difficoltà di ordine finanziario mercé il fattivo interessamento del presidente del Tribunale adoperatosi al riguardo anche con viaggi a Roma presso il Ministero, si è in attesa del parere di congruità da parte dell'organo a ciò deputato (U.T.E.) e sarà possibile render operative le scelte in modo di pervenire alle forniture e all'installazione durante l'estate.

Con la ripresa dell'attività giudiziale dopo la parentesi feriale o in tempo immediatamente successivo, è prevedibile la piena funzionalità del complesso che porrà termine al disagio della situazione attuale.

Il nostro Ordine, avendo fin dall'inizio patrocinato l'attuale soluzione dei nostri problemi edilizi, anche in contrasto con le iniziative che avrebbero voluto mandarci, in tutto o in parte, ai Prati di Caprara, non può che compiacersi di quanto ormai attuato, sollecitando.

APPUNTI SULLE DISFUNZIONI DEI SERVIZI

Nel corso degli ultimi mesi si sono notate le seguenti disfunzioni nei servizi di Cancelleria e logistici del Palazzo di Giustizia, a cui si è cercato di porre alcuni rimedi:

Corpi separati del Tribunale. Le maggiori disfunzioni (orari delle udienze, copie di atti, disagi in genere, ecc.) derivano dalla separazione del Tribunale Civile in due corpi di cui uno del Palazzo di Giustizia e l'altro nella Sede distaccata di Piazza Roosevelt. Il problema tuttavia è vicino alla soluzione con l'utilizzazione (prevista per la prossima Estate) della ex scuola Pier Crescenzi.

Mancanza di aule. Anche questo problema (che è notevole, in quanto si verifica spesso il caso di Giudici e addetti che non sanno dove tenere adunanza o addirittura udienza: assemblee di creditori di procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari, ecc.) si spera che trovi soluzione con l'auspicata utilizzazione dei nuovi locali che dovrebbero escludere ogni inconveniente del genere.

Cassa del Tribunale. Si formano pressoché quotidianamente interminabili file che, soprattutto quando manca per qualsiasi ragione l'impiegato principale, durano anche più di 1 ora. Se ne è parlato a più riprese con il Cancelliere Guerrieri che, per la verità, è sempre disponibile per questo problema ed anche con il Presidente Forte che tuttavia non ha, ad oggi, trovato una soluzione; la risposta è che si spera, con il riunificarsi dei due tronconi di Tribunale, che le cose migliorino.

A nostro avviso, il problema potrebbe invece essere risolto soltanto moltiplicando le Casse: vale a dire creare delle Casse autonome per il Penale, per la Commerciale, ecc.: quantomeno creare una Cassa autonoma per la Commerciale, il cui carico produce le maggiori disfunzioni, ed una per il Penale per il quale il problema è aggravato dal fatto che il fascicolo deve girare, per necessità processuali, dal Collegio Giudicante al P.M. e viceversa.

Cancelleria Fallimentare. Il carico di questo Ufficio è considerevolmente aumentato negli ultimi tempi ed è destinato progressivamente ad aumentare ancora. L'unica soluzione sarebbe, a nostro avviso, un aumento corrispondente dell'organico. Il problema è stato posto agli organi competenti, ma la soluzione, purtroppo, non dipende neppure in minima parte dalle iniziative degli Avvocati.

Sono state notate anche richieste anomale all'atto della presentazione di istanze di fallimento tipo quella di pretendere un certificato di iscrizione al Registro delle Imprese: si pensa infatti che sia solo un espediente per scoraggiare la presentazione delle istanze.

Archivio della Cancelleria Commerciale. È in condizioni disastrose, i fascicoli che, con la meccanizzazione del servizio, dovrebbero essere classificati con buon ordine, si trovano invece accatastati alla rinfusa in vari locali e la ricerca deve essere compiuta manualmente da un solo addetto scartabellando tra l'uno e l'altro. Anche in questo caso gli Avvocati possono soltanto segnalare il problema, restando la soluzione di stretta competenza degli organi del Tribunale.

(F. Minelli - A. Goldstaub e A. Leone)

AVVIO ALLA PROFESSIONE

Anche nel decorso biennio il Consiglio ha organizzato e ospitato i corsi per la preparazione all'esame di procuratore legale. I corsi hanno mantenuto le caratteristiche e il livello di quelli svolti negli anni precedenti; affidati alle cure di avvocati di segnalata cultura ed esperienza, alcuni dei quali anche professori universitari, si sono sviluppati in lezioni e seminari di complessive 64 ore nel 1984 e 60 ore nel 1985 ed hanno registrato la frequenza, per gran parte regolare, di oltre cento laureati per anno. Numerosi i compiti scritti, corretti e commentati dai docenti in funzione del taglio da dare alle prove dell'esame.

Il Consiglio intende proseguire nel cammino intrapreso, che ha suscitato unanime consenso, avvalendosi dell'opera appassionata e disinteressata dei colleghi, cui deve andare la viva riconoscenza di tutti noi, e cercando di adeguare i propri caratteri alle esigenze poste in essere dalla recente legge 24-7-1985 n. 406, che (com'è noto) reca modifiche alla disciplina del patrocinio pretorile e degli esami di procuratore legale, e dall'assetto che va assumendo la materia.

In particolare, in relazione al periodo di pratica necessario per l'ammissione all'esame di procuratore legale, che da un minimo di un anno passa a due anni, e all'anno di pratica, che deve precedere l'iscrizione nel registro speciale dei patrocinatori, dovrà considerarsi l'opportunità di dare una durata biennale ai corsi, differenziando i singoli anni e accentuando, per uno di essi (che diverrà quindi funzionale anche alla preparazione del patrocinatore pretorile), gli aspetti operativi, senza tuttavia mai trascurare la necessità di una seria impostazione concettuale, da vivificare sempre con riferimenti all'esperienza giurisprudenziale e con prove scritte aventi le caratteristiche sopra richiamate.

È proposito del Consiglio rendere ancor più vivo ed efficace il rapporto con l'Università degli Studi e in specie con l'Istituto di applicazione forense Enrico Redenti, in modo da coordinare i propri corsi con quelli tradizionalmente organizzati da quest'ultimo ed assicurare una collaborazione sempre più rispondente alle esigenze dei giovani laureati.

(R. Poggeschi)

CASSA PREVIDENZA

È ormai noto l'esito delle elezioni per il Comitato dei Delegati alla Cassa di Previdenza: è stato rieletto l'avv. Corrado Spaggiari di Reggio Emilia ed eletto l'avv. Sandro Giacomelli, nostro Consigliere.

L'avv. Giacomelli prende così il posto dell'avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli, che tanto ha fatto per la Cassa e che ancora una volta vivamente ringraziamo per il sostanziale contributo fornito per le sempre più auspicabili fortune dell'Ente, e confidiamo saprà espletare il «servizio» in favore della categoria con quella diligenza che gli conosciamo, oggi ancor più necessaria, atteso il momento, e non solo per i disegni governativi, alquanto confuso.

L'avv. Giacomelli, il quale non ha ancora avuto la conferma ufficiale, si è detto disponibile nell'interesse dei colleghi ad avere contatti con tutti per esaminare insieme i singoli problemi e cercare le migliori soluzioni.

Dopo l'assunzione formale dell'incarico lo stesso si è impegnato a comunicare in quali giorni sarà a disposizione.

IN TEMA DI INPS E DI FISCO

Si è svolto a Roma il giorno 28 novembre 1985 un incontro promosso dal Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ospitante il Consiglio degli Avvocati e Procuratori di Roma, sull'argomento della contribuzione per assistenza sanitaria prevista dalla Legge finanziaria a carico degli iscritti agli Ordini Professionali.

Con larga partecipazione di Presidenti di Consigli degli Ordini e con la presenza di vari parlamentari, l'incontro si è aperto con un'ampia, sistematica ed apprezzatissima relazione tenuta dall'avv. Edilberto Ricciardi su tutta la normativa attinente il Servizio Nazionale di assistenza sanitaria. Il relatore ha in particolare sottolineato l'uguaglianza delle prestazioni fornite dal Servizio Sanitario Nazionale a tutti i cittadini e la necessità che a tale uguaglianza di prestazioni corrisponda l'uguaglianza dell'onere del costo, del quale ha auspicato la fiscalizzazione. Ha poi evidenziato le disparità di trattamento a sfavore delle categorie libero professionali che rendono la proposta normativa certamente incostituzionale, nonostante le modifiche introdotte mediante la soppressione della ritenuta originariamente prevista nella misura del 6,75% dei compensi, ed altre di minore rilievo.

Numerosi e qualificati gli interventi che hanno tutti evidenziato l'ormai elevatissimo peso degli oneri fiscali (le cui aliquote non tengono conto della natura aleatoria del reddito libero-professionale) previdenziali ed assistenziali (questi ultimi costituenti vera imposizione fiscale addizionale) il quale ormai costituisce vera e propria ingiustificata ed intollerabile spoliatura di reddito di lavoro che, in quanto lavoro autonomo, viene penalizzato e discriminato, ed inoltre pericolo grave per la stessa sopravvivenza economica delle categorie libero-professionali alle quali, di fatto, è oggi affidata larga parte della concreta possibilità di esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Carta Costituzionale.

Si è pertanto affermata l'urgente necessità che venga costituita anche a livello nazionale una stabile Consulta di tutti gli Ordini Professionali per la salvaguardia, e tutela, mediante ogni più opportuna iniziativa congiunta, delle Libere Professioni, non solo quali espressioni categoriali, ma anche quali insostituibili strumenti di realizzazione di fondamentali diritti costituzionali dei cittadini.

Si è anche espressa l'opportunità che tale Consulta, sia in campo nazionale che a livello locale ovunque possibile costituita, abbia sedi e momenti di coordinamento e raccordo con tutte le categorie del lavoro autonomo, la cui pari dignità e tutela costituzionale è stata riaffermata.

In tale senso anche l'intervento del delegato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Bologna avv. Stefano Graziosi, che ha riferito sull'avvenuta costituzione della Consulta a Bologna e sul suo funzionamento.

(S. Graziosi)

L'UNIONE REGIONALE ORDINI FORENSI

I Colleghi ne conoscono già le origini (prima costituita in Italia, per iniziativa del compianto nostro Presidente Valenza), e le continuate manifestazioni di vitalità, nel precipuo interesse di una consociazione regionale che ci consenta più aderenti indirizzi e soluzioni su problemi notoriamente comuni. Nel biennio le sue riunioni sono state sino ad oggi 14, con prese di posizione unitarie, anche nei rapporti con gli organi governativi.

Ormai le Unioni regionali sono state costituite quasi in ogni Regione e le poche attualmente mancanti sono in via di formazione.

Si tratta di organi di sicura utilità anche per i rapporti che dovranno tenersi con la neo-costituita Federazione.

LA CONSULTA LIBERE PROFESSIONI

Anche a questo riguardo, abbiamo un po' precorso i tempi sia pure inizialmente in via di tentativo di stabilire un collegamento necessario soprattutto per idonee prese di posizione nei confronti di un pericoloso progetto governativo di «legge quadro» sulle libere professioni in elaborazione in una Commissione in prevalenza formata da ministeriali.

Il tentativo di coagulo da noi promosso con lettera-invito del dicembre 1982 è riuscito fin dall'inizio con adesione sempre più accresciuta, strada facendo, dei rappresentanti in sede locale e regionale degli Ordini: notai, medici, farmacisti, ingegneri, architetti, commercialisti, ragionieri, veterinari, chimici, dottori agronomi, periti agrari, geometri, periti industriali, biologi, giornalisti, consulenti del lavoro, ostetriche, tutti rappresentati dai rispettivi Presidenti o loro delegati.

La Consulta ha elaborato proprio Statuto e Regolamento in via attuale di messa a punto. Essa ha tenuto sinora N. 8 riunioni nella sede concordemente stabilita presso il nostro Consiglio.

Anche l'ambito dei discorsi si è esteso dal progetto di legge quadro ad altri problemi istituzionali e fiscali, con particolare riferimento alle contribuzioni INPS e da ultimo alla «legge finanziaria» rispetto alla quale la posizione unitaria della Consulta e i suoi auspici per creazione di analogo organo in sede nazionale è stata espressa in recente Convegno romano di cui si dà notizia in altro capitolo del «resoconto».

SUL «NOSTRO» RECENTE CONGRESSO

Delegato dall'Assemblea degli Avvocati e Procuratori di Bologna a partecipare al XVIII° Congresso Nazionale Giuridico Forense, ritengo doveroso, oltre che ringraziare i Colleghi che votarono il mio nome, riferire le mie impressioni a tutti loro ed a quanti altri ne siano interessati.

Sarebbe stata mia intenzione farlo oralmente, anche per rendere possibile un eventuale dialogo con quanti volessero rivolgermi delle domande.

Il nostro Presidente mi ha invece chiesto di farlo per iscritto, soprattutto perché, di solito, non vi è molta partecipazione alle assemblee, ovviamente per mancanza di tempo dei colleghi, ed ha quindi ritenuto più opportuno inviare a tutti gli iscritti sommarie relazioni su un avvenimento del quale è bene che tutti siano informati.

Come è noto, il Congresso si è tenuto sulla costiera amalfitana, a Maiori, dall'11 al 16 settembre 1985.

Mi pare superfluo accingermi ad evidenziare la bellezza di quei luoghi, da tutti conosciuti almeno per avere qualche volta letto chi li ha descritti, indubbiamente meglio di quanto potrei fare ora io.

Chi ha partecipato a questo Congresso ha vissuto cinque giorni tra Maiori, Ravello ed Amalfi, in un clima incredibilmente ancora estivo, facilmente immaginabile da chi ricorda la durata dell'intensa estate scorsa.

L'organizzazione è stata a mio parere ineccepibile, perché non vi era alcuna esigenza dei singoli partecipanti che non fosse stata opportunamente prevista, il che deve essere stato particolarmente laborioso, tenuto anche conto del rilevante numero dei partecipanti (oltre un migliaio) e dell'unica strada esistente tra Amalfi, Maiori e Ravello, nota per le sue modeste dimensioni di larghezza e per le continue curve che la formano.

Tutti i congressisti di Bologna, alcuni dei quali hanno partecipato al Congresso a titolo personale, erano alloggiati nello stesso albergo, vicinissimo alla sede dei lavori, il che è dovuto alla tempestività con la quale l'Ordine di Bologna ha conosciuto il numero ed i nomi delle persone interessate all'avvenimento ed ha immediatamente prenotato.

Erano presenti, oltre al Presidente avv. Sbaiz, i Consiglieri dell'Ordine Avv. Giacomelli, Ruggieri, Strazziari e Ubaldini, l'avv. Giuliano Berti Arnoaldi Veli quale delegato del Sindacato e, a titolo personale, i Colleghi Valerio Cappello, Ginevra Cavina Sassoli, Gabriella Piccinini e Rosa Tata.

La cerimonia inaugurale ha avuto luogo a Salerno, al Teatro Capitol, alle ore 10 di mercoledì 11 settembre.

Tutti gli interventi in quella sede sono stati di indiscutibile pregio, ma le mie preferenze vanno a quello appassionato dello Avv. De Nicoellis (Presidente dell'Ospitante Ordine di Salerno) e, soprattutto, a quello del Ministro Martinazzoli, che ha toccato tutti gli aspetti principali della nota crisi della Giustizia, si è espresso favorevolmente alla partecipazione effettiva dell'Avvocatura alla soluzione di tutti i problemi relativi ed ha ancora una volta auspicato che veramente si tenga (ed al più presto) una Conferenza Nazionale della Giustizia.

Come sapete, il nostro Ordine è particolarmente interessato e da anni invoca una Conferenza Nazionale della Giustizia, auspicando che essa si tenga a Bologna, come emerge anche dal fatto che il nostro Presidente non perde occasione per introdurre l'argomento nei ricorrenti interventi in congressi a partecipazione nazio-

nale. Il che, del resto, è stato anche di recente assicurato dallo stesso Ministro.

I lavori veri e propri sono iniziati al pomeriggio a Maiori, all'Hotel Pietra di Luna, dove sono proseguiti per tutti i successivi giorni, sia al mattino che al pomeriggio, fatta eccezione per la giornata festiva di domenica 15 settembre, durante la quale è stata offerta ai congressisti la possibilità di una gita in navigazione lungo tutta la costa amalfitana e l'isola di Capri.

Inoltre, la sera, alla fine dei lavori giornalieri, erano previsti spettacoli vari e, durante tutte le giornate lavorative, gli accompagnatori e i familiari dei congressisti, non occupati dai lavori, hanno goduto anche di altre gite ugualmente bene organizzate.

Per concludere sulla organizzazione, non posso non ricordare tre serate un po' al di sopra delle altre, che meritano di essere definite veramente eccezionali ed irripetibili: intendo riferirmi alla visita al Teatro Grande di Pompei, al concerto all'aperto, in contemporanea con il tramonto del sole, nella splendida villa Ruffolo di Ravello ed alla serata di gala ad Amalfi, nell'immenso e suggestivo giardino dell'Hotel Cappuccini.

Il tema del congresso era «L'AVVOCATO ITALIANO, OGGI», sviluppato attraverso nove relazioni che hanno toccato singoli aspetti delle crisi: 1) nel processo civile; 2) nel processo penale; 3) nel processo amministrativo ed in quello tributario; 4) nei rapporti con la Magistratura, con il potere esecutivo e con quello legislativo; 5) nell'impegno etico, culturale e professionale verso la società nazionale, con riguardo alla deontologia, alla indipendenza ed all'autonomia; 6) avanti le giurisdizioni europee e nella nuova realtà comunitaria; 7) nella prospettiva europea; 8) con particolare riguardo al contenuto ed alla forma delle prestazioni; 9) con particolare riguardo alle garanzie proprie ed alle aree di intervento.

Tutte le nove relazioni ufficiali e quasi tutti gli interventi (oltre settanta) hanno evidenziato il disagio nel quale è costretto ad operare l'avvocato italiano oggi, i difficili rapporti con la Magistratura, la mancanza di dialogo con i poteri legislativo ed esecutivo, la inadeguatezza delle strutture e tante altre carenze che tutti viviamo giornalmente e che è superfluo qui ripetere.

Per quanto attiene alla crisi nel processo civile, ricordo a chi mi legge che l'Ordine di Bologna, molto prima dell'inizio del Congresso, inviò a tutti i Colleghi una pubblicazione, a firma del Presidente Avv. Sbaiz, contenente una ipotesi di piccola riforma, con proposte concrete per la riduzione dei tempi processuali. Ne tratta il collega Biavati in questo «Resoconto».

Tale lavoro, che ognuno di noi ha letto, è stato particolarmente apprezzato in sede congressuale, anche e soprattutto perché, privo di commenti elaborati e di speranze a largo raggio, era ridotto all'essenziale, con una elencazione specifica delle modifiche che — in parte soltanto applicando meglio alcune norme già esistenti nel vigente codice di procedura civile ed in parte con piccoli interventi legislativi — avrebbero potuto e potrebbero immediatamente essere apportate a modifica di alcune prassi contemporanee attuate nelle aule di Giustizia su tutto il territorio nazionale.

Da alcuni è stato detto (e forse anche alcuni Colleghi pensano) che i congressi giuridici forensi sono tutti uguali, che non servono a molto e che, comunque, tutto resta sempre come è, senza alcuna possibilità di provocare modifiche, soprattutto quando esse possono essere apportate soltanto dal potere legislativo.

Invece, posso assicurare che non è così e che comunque il Congresso di Salerno costituisce l'inizio di una nuova era nella storia dell'Avvocatura italiana, certamente di rinnovamento di fronte allo scadimento della professione forense ed al di-

sagio nel quale sono costretti ad operare i Colleghi di tutta Italia.

Tutti gli intervenuti e tutte le relazioni, infatti, hanno manifestato la necessità per l'Avvocatura di rinnovarsi e di fare qualcosa per non consentire ulteriormente sorde ed inoperative attese da parte di chi, fingendo di ignorare le necessità dell'intera categoria, non collabora ad alcuna modifica ed aggrava sempre di più lo stato mortificante nel quale sono relegati gli Avvocati italiani.

Invece, vi è stato dissenso tra i congressisti sul metodo con il quale avviare la fase di rinnovamento.

Si è ad un certo momento rischiate la spaccatura del Congresso, perché si è avuta l'impressione che stessero per formarsi due schieramenti, quello che proponeva il rinnovamento nel più rigoroso rispetto delle regole democratiche e delle istituzioni esistenti e quello che, invece, invocava un vero e proprio atto rivoluzionario, con la immediata istituzione di un Comitato Nazionale di azione permanente con vari compiti, tra i quali quello di creare strumenti idonei a tenere in permanenza i contatti con il Parlamento, il Governo, il Consiglio Superiore della Magistratura e le forze politiche.

Tale ultima proposta è sembrata ai più praticamente inattuabile, soprattutto perché, con la istituzione di un Comitato permanente con compiti di tale importanza, si sarebbero fortemente ridotte, se non addirittura del tutto annullate, le funzioni degli Ordini Forensi d'Italia e del Consiglio Nazionale Forense (che invece sono previste e regolate da apposite leggi).

È pertanto prevalso il buon senso, con la bocciatura del proposito di immediata e rivoluzionaria innovazione e con l'approvazione a larghissima maggioranza della mozione, a firma della quasi totalità dei rappresentanti degli Ordini (fatta eccezione soltanto per Milano che ha votato contro) con la quale il Congresso ha invitato i 159 Ordini Forensi d'Italia a costituirsi in Federazione Nazionale, allo scopo di perseguire i fini ed assolvere i compiti menzionati nella premessa della mozione ed ha, per l'effetto, invitato: a) il Presidente dell'Ordine di Roma a convocare l'Assemblea Generale degli Ordini Forensi d'Italia; b) la convocanda assemblea costituente a darsi uno statuto che, attraverso la rifondazione dell'Unione delle Curie, realizzi la partecipazione di tutti gli Ordini Forensi d'Italia.

La suindicata mozione di ordine generale, approvata dalla quasi totalità del Congresso, sarà commentata da' altro Collega in questo stesso notiziario.

È a mio avviso auspicabile che ciascuno degli iscritti all'Ordine di Bologna cominci intanto a dare un contributo personale, secondo il proprio convincimento e le proprie esperienze, con suggerimenti e proposte, tenuto conto che ogni avvocato ha il dovere di dare il proprio contributo per concretamente collaborare affinché la propria professione sia vissuta almeno con dignità.

Infine, è doveroso dare atto all'Ordine di Milano di avere, con le sue proposte fortemente innovatrici, ancorché respinte, posto concretamente ed appassionatamente il problema in sede congressuale e dato quindi una innegabile vitalità a tutti i lavori, così da rendere finalmente attuabile, in tempi che ognuno si augura brevi, l'inizio della «svolta».

(A. Aufiero)

LA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE

Il tema, stimolante e suggestivo del XVIII Congresso Nazionale Forense di Maiori del settembre scorso, dopo un'approfondita analisi, sia pur non scevra da inevitabili verbalismi, delle condizioni, oggi assai precarie, del settore giustizia, e dei disagi dell'avvocatura per il difficile rapporto con il magistrato, per la compressione del suo ruolo nella dialettica processuale e per lo scadimento qualitativo — bisogna ammetterlo — della sua professionalità, inadeguata alle esigenze di giustizia, sempre più diversificate e specializzate, della moderna società, non ha mancato di suscitare riflessioni e proposte seguite con attenzione dai rappresentanti della stampa, presenti in forze, al Congresso, assieme a qualificati esponenti politici e della magistratura.

Proposte, le più significative, con un denominatore comune, quello di sollecitare la coesione fra gli avvocati italiani per un coordinamento delle loro iniziative e per una miglior tutela dei loro interessi. Fra queste, di precipuo rilievo quella che ha dato luogo alla c.d. **mozione Cartei** (dal nome del suo primo firmatario), alla quale ha contribuito ed aderito l'Ordine di Bologna e che, dopo le debite premesse, — che sottolineano l'esigenza di una struttura organizzativa centrale, comune e permanente, che riunisca tutti gli avvocati italiani, nei rapporti con il Potere legislativo, con il Potere esecutivo, con l'Ordine giudiziario, con gli organi di stampa, con l'opinione pubblica e con le altre forze sociali, al fine di svolgere un'efficace azione di promozione della cultura forense che consenta di far pervenire, di volta in volta, istanze, denunce e proposte, emergenti dai lavori congressuali, a tutti coloro che ne risultino i naturali destinatari — ha invitato i 159 Ordini Forensi d'Italia a costituirsi in FEDERAZIONE NAZIONALE allo scopo di perseguire i fini sopramenzionati ed ha invitato il Presidente dell'Ordine di Roma a porre in essere le necessarie iniziative onde convocare gli Ordini stessi entro il 30/11/1985. Ha invitato inoltre, la mozione, la convocanda assemblea a «darsi lo Statuto che, attraverso la rifondazione dell'UNIONE delle CURIE, realizzi la partecipazione di tutti gli ORDINI FORENSI D'ITALIA».

L'URCOFER — Unione Regionale delle Curie Emiliano Romagnole — nel giorno 19/10/1985, ha organizzato, in vista dell'Assemblea di tutti gli Ordini Forensi fissata in Roma per i successivi giorni 29 e 30, una riunione preparatoria cui hanno partecipato i presidenti delle Unioni Regionali Piemontese, Calabrese, Abruzzese, Toscana, Marchigiana, Triveneta e Pugliese, nonché i presidenti dei Consigli degli Ordini Emiliani-Romagnoli: temi dibattuti, la natura e lo Statuto della Federazione; la rappresentatività, nel suo interno, degli Ordini che ne faranno parte; funzionamento dell'ente ed organi; finanziamento; sede della Federazione.

Sottolineata, nel dibattito in seno alla riunione di Bologna, l'esigenza di un'impostazione della Federazione di carattere pragmatico che conferisca agilità ed incisività alle sue deliberazioni ed ai suoi interventi, sempre nel rispetto dell'autonomia dei singoli Ordini.

Controverso il tema della rappresentatività del singolo Ordine all'interno della Federazione: alcuni hanno sostenuto che tutti gli Ordini debbano partecipare, sia agli effetti dell'approvazione dello Statuto che della formazione della volontà assembleare dell'Ente, in misura paritaria, a prescindere dal numero dei loro iscritti. Altri, che la partecipazione degli Ordini, agli effetti della volontà assembleare, avvenga in proporzione al numero dei propri iscritti, vale a dire con un voto di peso non paritario, ma tanto più significativo quanto maggiore, rispetto agli altri, risulti essere il numero dei rappresentati dal delegato votante.

L'Ordine di Bologna ha quindi convocato, in data 15/11/85, l'assemblea degli

iscritti, per sottoporre alla sua attenzione il testo della mozione Cartei e per rendere noto quanto era emerso nella precedente riunione del 19/10/85 organizzata dall'URCOFER. Dopo il dibattito, all'unanimità, così si è espressa l'assemblea:

— «Si delibera di dare mandato al Presidente del Consiglio o/e ad altro Delegato di partecipare alla riunione di Roma per la Fondazione della Federazione degli Ordini; di partecipare alla redazione del relativo Statuto e di compiere quant'altro risulti opportuno e necessario per la realizzazione dell'iniziativa; autorizza l'eventuale maggiorazione del contributo per le spese della Federazione.

Esprime l'assemblea, all'unanimità, consenso all'operato fin qui svolto, confermando piena fiducia al Consiglio, che nella formulazione dello Statuto terrà conto dei voti espressi nell'assemblea di Rimini».

I giorni 29 e 30 novembre l'Ordine di Bologna, nella persona del Presidente e dell'avv. Ruggieri, ha partecipato alla riunione romana, indetta, per la costituzione della Federazione, dal presidente del Consiglio di Roma.

L'assemblea, formata da una nutritissima rappresentanza degli Ordini italiani (e fra questi tutti gli Ordini dell'Emilia-Romagna), ha designato a suo presidente, per acclamazione, l'avv. Angiola Sbaiz e, con l'astensione, obbligata, dell'avv. Valenzise, presidente dell'Ordine di Roma e dell'avv. Belisari, presidente dell'Ordine de L'Aquila, ha deliberato, all'unanimità, dopo numerosi animati interventi, di costituire la Federazione.

L'astensione degli avv. Valenzise e Belisari è stata determinata dal fatto che l'assemblea degli iscritti ai rispettivi Ordini ha deliberato, sia pure con esiguo numero di presenti, di non partecipare alla Federazione, ma è stato auspicio d'entrambi che nel prosieguo il loro Ordine possa mutare convincimento ed aderirvi.

L'assemblea costituente ha quindi deliberato, all'unanimità:

- 1) di designare a membri del comitato 12 colleghi;
- 2) di stabilire che il Comitato così eletto provveda alla nomina nel proprio interno di un Presidente — Coordinatore e di un Segretario — Tesoriere con la potestà che ad essi saranno specificate dal Comitato stesso;
- 3) di demandare al Comitato stesso la regolamentazione dei propri lavori;
- 4) che il Comitato come sopra eletto si riunisca immediatamente dopo la chiusura dell'assemblea odierna per provvedere agli adempimenti previsti;
- 5) di stabilire che gli Ordini Forensi che hanno approvato la costituzione della Federazione provvedano ad inviare al Tesoriere e con le modalità che saranno da lui indicate, un importo a carico dei Consigli al fine di far fronte alle prime spese;
- 6) di disporre perché il Comitato redatta la bozza di Statuto — anche sulla scorta di quelle già pervenute —, provveda a trasmettere il testo a tutti gli Ordini affinché facciano pervenire le loro osservazioni;
- 7) di stabilire che il Comitato, sulla base delle osservazioni di cui sopra, rediga un testo definitivo di Statuto da sottoporre, ai fini dell'approvazione, ai singoli Ordini e della conseguente adesione dei Consigli;
- 8) che esaurite le formalità di cui è detto il Comitato, entro e non oltre il 28/2/1986, provveda a convocare l'assemblea generale dei delegati degli Ordini per la formale approvazione dello Statuto nonché per la contestuale assemblea della Federazione per l'elezione degli organi rappresentativi come da Statuto;
- 9) che in via transitoria il Comitato oltre a redigere la bozza dello Statuto deve assicurare in via provvisoria il perseguimento degli scopi della Federazione come deliberato nella riunione del 29/11/1985».

Il Comitato, eletto dalla stessa assemblea, nelle persone degli avvocati Giuseppe Salzer (Venezia), Bruno Bonazzi (Torino), Roberto Cartei (Livorno), Luigi De Nicoletti (Salerno), Raffaele De Palma (Taranto), Giovanni Di Benedetto (Genova), Giacomo Gazzara (Messina), Emanuele Grifantini (Camerino), Filippo Napoli (Palmi), Vinicio Premuroso (Milano), Giorgio Rossi (Ancona) e Manlio Vineis (Saluzzo), riunitosi subito dopo lo scioglimento dell'assemblea, ha nominato, nel proprio interno, Presidente Coordinatore l'avv. Salzer e, segretario tesoriere, l'avv. Bonazzi.

È stato di nuovo convocato, il Comitato, per la data del 15 dicembre c.m. al fine di iniziare i lavori di preparazione e redazione dello statuto della Federazione. Alla formulazione dello Statuto, l'Ordine di Bologna unitamente all'Unione regionale di cui è parte si riserva di dare contributi, già in parte elaborati, nello studio di questa nuova struttura associativa.

(P. Ruggieri)

VERSO LA «PICCOLA RIFORMA» DEL PROCESSO CIVILE?

Di riforma del processo civile si parla da molto tempo e, in linea di principio, tutti sono concordi. Si potrà discutere se (e come) va cambiato il codice, oppure se va cambiato soprattutto il modo di applicarlo, rinnovando le strutture giudiziarie e rovesciando certe prassi ormai comunemente diffuse. Ma nessuno dubita che la situazione sia insostenibile.

La legislazione dell'emergenza ha privilegiato — e non senza ragioni — la giustizia penale, la cui normativa è stata ripetutamente adattata alle esigenze del momento e che ha ottenuto le maggiori attenzioni in termini di investimenti di uomini e di mezzi. La logica della coperta troppo corta ha, però, finito con lo sguarnire ulteriormente il settore civile, che, d'altra parte, è quello che rappresenta, per la maggior parte dei cittadini, l'impatto più frequente con la giustizia.

Il parlamento ha imboccato la via di una riforma generale del codice. Il disegno di legge delega, presentato nel 1981 e poi decaduto per la fine della legislatura, è stato recentemente riproposto con significative modifiche. In attesa, però, dell'auspicato radicale intervento, resta l'esigenza di somministrare, al morente processo civile, le cure indispensabili per garantirne la sopravvivenza. In questo senso, la classe forense ha rivendicato, com'è suo diritto, un ruolo di impulso nella soluzione del problema.

Già il Congresso nazionale giuridico forense di Taormina aveva scelto la strada di proposte concrete (vale a dire, parziali ma incisive ed efficaci) per la riduzione dei tempi del processo civile. Su questo tema, fu organizzata una giornata di studio a Roma nell'ottobre 1984. Dall'incontro, al di là dell'indiscutibile valore dei relatori invitati (i professori Andrioli, Fazzalari e Denti), non emersero però quelle indicazioni specifiche, che era lecito attendersi.

L'Ordine di Bologna (e veniamo, con questo, a parlare di noi) ha ripreso l'iniziativa, nominando una Commissione, con il compito di redigere un elenco, sia pure incompleto ed informale, di possibili interventi e di organizzare, su questa base, una giornata di studio e di dibattito, di concerto con l'URCOFER.

Conviene focalizzare i limiti e gli scopi del lavoro svolto, per meglio comprenderne significato. Premesso che il malessere di fondo del processo civile dipende in

prevalenza da cause strutturali e premesso comunque l'auspicio di un intervento legislativo di fondo, si trattava di enucleare una serie di proposte, realizzabili senza sconvolgere l'assetto del processo, con il precipuo fine di abbreviarne i tempi di durata. Una serie di misure-tampone, dunque, da giudicare e valutare in questa prospettiva.

La Commissione (composta dai colleghi Sandro Giacomelli, Stefano Graziosi e Pietro Ruggieri, oltre che da chi scrive) si è riunita più volte, spesso con la diretta partecipazione dell'avv. Sbaiz ed ha elaborato una prima piattaforma. Il 24 giugno 1985, nella sala del Consiglio dell'Ordine, si è svolto il previsto incontro, con la partecipazione di Colleghi di altre città, di docenti universitari e di un pubblico — sia consentito dirlo — insolitamente folto, per un argomento di carattere non economico-fiscale-previdenziale. Molti sono stati i contributi (fra i quali occorre segnalare, in particolare, quello del prof. Federico Carpi, ordinario di Diritto processuale civile nel nostro ateneo). Di tutti, la Commissione ha tenuto debito conto, modificando anche alcune proposte iniziali.

Il nuovo testo, così preparato, è stato recepito in una comunicazione e in una mozione che l'avv. Sbaiz, nella sua qualità di Presidente dell'Ordine, ha presentato al Congresso Nazionale Giuridico Forense di Salerno, svoltosi dall'undici al 16 settembre 1985. La mozione, intitolata alla «piccola riforma» del processo civile è stata approvata all'unanimità. Se ne riporta in appendice il testo integrale, non senza ricordare subito che è stata prevista, fra l'altro, una Commissione, con l'incarico di tradurre le proposte in un testo normativo da sottoporre al Ministero e al Parlamento. La Commissione si metterà augurabilmente all'opera fra breve.

In realtà, il XVIII° Congresso nazionale ha dedicato molta attenzione al processo civile. Così, ha approvato una raccomandazione che auspica un rilancio delle scuole forensi e dei corsi integrativi per l'abilitazione all'esercizio della professione, in un quadro di collaborazione con l'Università e con le scuole per la preparazione all'accesso in magistratura: la formazione degli avvocati e dei giudici è una condizione basilare per il buon funzionamento del processo. Nel contempo, ha sollecitato le istituzioni e le forze politiche e restituire alla giustizia civile il ruolo di primo piano che le spetta, anche attraverso una coraggiosa riforma delle circoscrizioni giudiziarie, che concentri i magistrati soprattutto nei grandi centri urbani, dove maggiore è il malessere.

La stessa mozione «bolognese» è stata approvata dopo un esame non superficiale delle proposte indicate. A riprova, si consideri il fatto che il Congresso ha invece respinto un'altra mozione, che chiedeva l'introduzione generalizzata del giudice monocratico in primo grado. A prescindere da ogni valutazione in merito, questo significa, in positivo, che vi è stata una seria discussione e un vivo interesse dei partecipanti per il tema della giustizia civile.

Il contenuto integrale della proposta di «piccola riforma» è a disposizione di tutti i Colleghi che ne facciano richiesta. Volendo comunque indicare alcuni dei profili più salienti, si possono ricordare: l'estensione al rito ordinario, con alcune modifiche, dell'art. 423 c.p.c.; l'immediata esecutorietà della sentenza di primo grado; la semplificazione del regime delle prove scritte; l'introduzione di meccanismi volti a ridurre il numero delle udienze e dei rinvii; l'ampliamento dell'ambito di applicazione del decreto ingiuntivo.

In conclusione: è estremamente positivo che gli avvocati abbiano riscoperto un ruolo di forza propulsiva in vista delle riforme legislative e i risultati ottenuti sono il segno di un impegno tangibile. Ma se vogliamo avere qualche speranza che la polvere del tempo non copra irrimediabilmente queste iniziative, occorre non fermarsi: soltanto un'attenzione costante, da esprimere attraverso ulteriori incontri di

studio e di verifica, può non vanificare quanto si è faticosamente cercato di costruire.

* * *

Testo mozione approvata dal Congresso:

Nella linea espressa anche dal Ministero e nell'intento di apportare soluzioni concrete allo svolgimento del processo civile, senza radicali modifiche dell'attuale sistema che richiederanno successivi meditati interventi innovativi, **si richiamano, auspicandone la più sollecita approvazione, le ipotesi di piccola riforma proposta dall'Ordine di Bologna** con la relazione agli atti del Congresso.

Su tale premessa si propone **la nomina di una Commissione ristretta** che, in considerazione di ogni diverso ed ulteriore apporto del dibattito congressuale, **traduca in breve testo** quanto da sottoporre agli Organi competenti.

(P. Biavati)

AL CONGRESSO: PROCESSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO, AVVOCATI DI ENTI PUBBLICI

Una mozione di particolare interesse è stata formulata a seguito di una ampia relazione del prof. Abbamonte e di un intervento del Prof. Pace che riguardavano, rispettivamente, il processo amministrativo e il processo tributario.

Sono stati rilevati, quanto al primo, il suo eccessivo prolungarsi nel tempo e gli inconvenienti dovuti a incertezze e lacune della attuale normativa. La mozione auspica: l'adozione di misure urgenti che permettano una definizione del processo amministrativo meno lontana nel tempo (la durata media è ora di sei anni); la sollecita conclusione legislativa del disegno di legge che ha per oggetto la riforma di tale processo. Vengono indicati i punti sui quali in particolare si avverte la necessità della riforma. Riguardano: l'eliminazione di preclusioni e decadenze (con eccezione del termine per il ricorso); l'estensione al processo amministrativo del regime probatorio in vigore nel procedimento innanzi al Giudice ordinario; una migliore regolamentazione della possibilità di esecuzione del giudicato amministrativo; l'ammissibilità di procedimenti urgenti e di tutela cautelare secondo i modelli del codice di procedura civile.

Anche riguardo al secondo processo, quello tributario, la mozione auspica una «rapida e decisiva riorganizzazione», che veda, in particolare, riservata agli esercenti la professione forense la funzione dell'assistenza e della difesa in giudizio, ed eliminata la gratuità del giudizio per l'amministrazione finanziaria.

Altra mozione esaminata e sottoscritta anche dall'Ordine di Bologna si riferisce agli avvocati degli enti pubblici.

Di fronte a preannunciati comportamenti illegittimi di certi enti, è stato ritenuto opportuno ribadire che l'accesso all'avvocatura pubblica deve essere consentito esclusivamente agli iscritti all'Albo, e che il suo esercizio deve avvenire con la più ampia garanzia di autonomia e indipendenza, con la esclusione di applicazione di disposizioni interne incompatibili con le esigenze e la dignità della professione forense.

È stato altresì necessario, con la mozione in questione, riaffermare il potere esclusivo degli Ordini Professionali «di controllo e di disciplina» dell'attività professionale degli avvocati degli enti pubblici.

(M.T. Ubaldini)

RIFERIMENTI SULLE MOZIONI RELATIVE AL PROCESSO PENALE DEL XVIII CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO FORENSE

Nell'ambito del tema generale «L'avvocato italiano, oggi», il XVIII Congresso Nazionale Giuridico Forense svoltosi a Salerno nello scorso mese di settembre, ha dedicato particolare attenzione alla posizione dell'avvocato nel processo penale.

È stato così rilevato come si assista da tempo ad un pericoloso moto di erosione dei connotati peculiari del processo, che, da strumento dialettico di accertamento, in cui ciascuna delle parti ha una sua precisa funzione, nel rispetto assoluto dell'equilibrio fra i due poli della libertà e della repressione, tende a trasformarsi in anomalo mezzo di esaltazione di alcuni momenti processuali, con la pretesa di considerare il processo stesso come espressione di potere e come strumento di lotta e di repressione dei fenomeni criminosi, pur gravi; compito che, invece, non appare né primario né diretto dei Tribunali e delle Corti, ma di altri poteri e funzioni dello Stato.

Si è riaffermata così la necessità che il processo venga ricondotto alla sua tradizionale e propria funzione di applicazione del diritto nel caso concreto, così assicurando al difensore un ruolo effettivo di controllo e di garanzia.

Sono perciò stati oggetto del dibattito congressuale i problemi dei «**maxi-processi**», che di tali deformazioni rappresentano l'immagine più eclatante, del «**pentitismo**», della «**difesa d'ufficio**» (tema subito ripreso dal Consiglio Nazionale Forense con il Convegno organizzato e svoltosi a Bologna il giorno 23 novembre 1985), della «**riforma del codice di procedura penale**», che da troppi anni si trascina senza prospettive di immediata soluzione, della «**emarginazione del difensore**» specialmente nella fase istruttoria del processo, del «**Tribunale della libertà**», ed altri ancora.

Tale dibattito, a volte particolarmente vivace e pungente, sempre comunque interessante ed attuale, nel favorire l'approfondimento di una tematica tanto scottante, ha altresì consentito al Congresso di formulare alcune mozioni su tali specifici problemi.

Richiamiamo sinteticamente il contenuto delle più significative di tali mozioni:

Una **prima mozione**, a firma Avv. Pasquale Franco di Salerno e altri, ha per oggetto la **partecipazione del difensore agli atti istruttori**.

Il Congresso, considerato che la prospettiva di un rapido varo del nuovo codice di procedura penale appare illusoria, mentre ad esigenze fondamentali ed irrinunciabili dell'esercizio del diritto-dovere di difesa può corrispondersi con norme, che rimuovano ostacoli normativi e/o interpretazioni giurisprudenziali, immediatamente proponibili in Parlamento, **esprime il voto** che siano riformate le norme di cui agli artt. 225 e 225 bis c.p.p., nel senso di prevedere la obbligatorietà della pre-

senza del difensore a tutti gli atti istruttori processuali rilevanti; di consentire la possibilità del colloquio fra difensore e difeso detenuto, prima dell'interrogatorio di quest'ultimo; di disporre normativamente l'obbligo del giudice di rispondere, entro termine prefissato, alle istanze e memorie del difensore; di eliminare il divieto per il difensore di conoscere gli atti processuali nel periodo istruttorio; di prevedere, infine, quel «diritto alla prova», di cui la dottrina da tempo ha disegnato la struttura, come esigenza di effettiva partecipazione della difesa e concreto intervento del difensore alla acquisizione delle prove.

Altra mozione, a firma Avv. Lapaglia e altri, prendendo lo spunto dalla previsione dell'imminente inizio di numerosi «**maxi-processi**», **auspica e propone** che, laddove il numero degli imputati di un processo superi un certo limite (da fissare), siano previsti termini più lunghi di deposito degli atti; siano fornite gratuitamente (o almeno con esclusione dei diritti di Cancelleria) copie degli atti che riguardano le posizioni singole e comuni degli imputati; siano fissati perentoriamente i termini del deposito delle decisioni da parte del giudice; siano, infine, estesi i termini per il deposito dei motivi di impugnazione.

Una terza mozione, infine, a firma dell'Avv. Giuseppe Gianzi di Roma, dell'Avv. Pasquale Franco di Salerno, e altri, **chiede** che sia assicurata in ogni caso l'obbligatoria concessione di un **termine a difesa**, congruo e ragionevole, nei procedimenti con rito direttissimo e allorché si renda necessaria la nomina di un difensore di ufficio; che siano modificate le norme sulla **connessione dei procedimenti** e sulla riunione dei giudizi, impedendosi così la celebrazione dei cosiddetti «maxi-processi», che manifestamente contrastano con i principi della concentrazione e della immediatezza, vanificando un efficace intervento del difensore; che sia regolamentata la valutazione e ancor prima la acquisizione delle **dichiarazioni dei pentiti**, escludendone la utilizzabilità nell'ambito di processi diversi da quello in cui sono rese e nel caso di mancata comparizione del pentito in dibattimento; **ritiene indilazionabile** la previsione e l'espressa regolamentazione di un vero e proprio **diritto alla prova**, come aspetto essenziale del diritto di difesa; **sottolinea** infine l'urgenza di avviare a soluzione il problema della **difesa d'ufficio** e segnatamente della **difesa dei non abbienti** nel doveroso adempimento dell'art. 24 della Costituzione e delle convenzioni internazionali, nel rispetto della libertà di scelta del difensore, e della piena autonomia del medesimo.

(A. Tebano e L. Strazziari)

Se non avete ancora provveduto al versamento del contributo annuale per il 1985 al Consiglio dell'Ordine, Vi preghiamo di voler provvedere entro il 28 dicembre 1985. Esigenze di chiusura di bilancio impongono tale sollecito adempimento.

Il 13 novembre 1985 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 il D.M. 31/10/1985 e la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense 28/6/1985 sulle nuove tariffe forensi.

CONVEGNO SU «DIFESA D'UFFICIO E REALTÀ ATTUALE

Il convegno si è svolto sabato 23 novembre in Bologna, nella sala della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, al Fiera District, gentilmente concessa con utilizzo di ogni attrezzatura.

È stato questo il primo pubblico dibattito su temi di scottante attualità professionale di una serie che il Consiglio Nazionale Forense di recente elezione ha voluto fossero tenuti in varie città italiane.

Organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Bologna unitamente all'Unione regionale dei Consigli degli ordini forensi e alla Camera penale dell'Emilia Romagna, il Convegno è stato presieduto e diretto dall'avv. Franzo Grande Stevens, Presidente del C.N.F., alla presenza dei Consiglieri nazionali avv.ti Cagnani, Dina e La Volpe.

Nel corso della mattinata, dopo le parole di saluto del moderatore, dell'avv. Angiola Sbaiz e dell'avv. Argo Venturoli, Presidente della Camera penale, sono state svolte le relazioni in programma.

L'avv. Piero Dina di Milano ha introdotto il tema della opportunità del mantenimento dell'obbligo della difesa tecnica, e quindi della necessità della presenza di un difensore d'ufficio capace ed attivo, — non certo «manichino togato» — anche contro la volontà del proprio assistito; poi, con la testimonianza delle proprie personali drammatiche esperienze degli «anni di piombo», ha descritto le difficoltà e i rischi di un ruolo che l'avvocatura ha saputo mantenere con dignità e coraggio anche nei momenti più tristi della nostra storia recente.

Dopo di lui l'avv. prof. Vincenzo Cavallari, Presidente dell'Ordine di Ferrara, ha svolto la relazione centrale del convegno.

Dopo un excursus sui contenuti dei precedenti dibattiti sull'argomento l'oratore ha esordito con l'amara considerazione che la materia è priva di una regolamentazione adeguata al momento storico-sociale e che pertanto deve essere profondamente riformata.

Nel dettaglio, secondo il Cavallari, la difesa d'ufficio nasce da una doppia imposizione, quella per l'avvocato di dover assumere la difesa e quella per l'imputato di doverla subire... «imposizione che snatura sul nascere quel rapporto fiduciario che deve sempre esistere tra l'assistito e il proprio legale. Il difensore d'ufficio per giunta non può godere della piena indipendenza nei confronti del Giudice, quando può essere revocato addirittura con decreto non motivato! A questi vizi d'origine s'aggiunge la difficoltà per il difensore officioso della conoscenza adeguata del processo per i brevi termini (per di più discrezionali) che la legge consente per lo studio degli atti.

Il Relatore ha poi osservato che le «Modifiche al sistema penale» di recente introduzione, e il progetto del nuovo processo penale, rendono essenziale ai fini di una difesa efficace (attuale «patteggiamento», futuro «interrogatorio incrociato») la presenza di un difensore preparato quale l'odierno legale d'ufficio non può essere.

Concludendo sul tema più generale, il Cavallari ha ribadito la sua antica avversione all'obbligo della difesa tecnica, per proporre in tutti i casi in cui l'imputato rifiuti il legale, la figura dell'«avvocato garante della regolarità del processo».

Il relatore ha poi concluso esponendo le sue critiche analitiche ad un Documento del Consiglio Superiore della Magistratura che formula proposte ancor

più restrittive per il difensore d'ufficio, sotto il pretesto di voler reprimere gli «escamotages difensivi».

Hanno poi svolto le loro Relazioni gli avvocati Vitantonio La Volpe di Firenze e Giuliano Artelli di Bologna.

Il primo, ricordando recenti esperienze anche personali, ha criticato il criterio di affidare la difesa d'ufficio in delicati processi, ai Consiglieri dell'Ordine che, per lo più civilisti, non hanno la necessaria specifica preparazione; nel respingere la ratio di una impossibilità di rifiuto, ha ricordato che esiste anche una responsabilità civile per l'attività professionale non adeguatamente esercitata.

Il secondo, ha illustrato le difficoltà generali e specifiche nelle quali si svolge attualmente l'esercizio della difesa penale già quando svolta «di fiducia» (processi «speciali» come sede e come numero di imputati, rito direttissimo, carceri lontane, interrogatori di Polizia ecc...) e, indicando tutte le disposizioni di legge limitative dei diritti del difensore d'ufficio (gratuità, sostituibilità, vincolo del Distretto per il procuratore, rogatorie ecc...), ha concluso ritenendo che «... dati normativi, difficoltà economiche e problemi pratici rendono il difensore d'ufficio un semi-difensore, comunque un difensore ben diverso, sul piano dei diritti, dal legale fiduciario; il che comporta certamente una violazione dei patti internazionali e della Costituzione».

Ha poi indicato una serie di proposte per ovviare ai gravi inconvenienti.

Numerosi gli interventi al successivo dibattito proseguito poi per l'intero pomeriggio.

Da ricordare (nell'ordine di intervento) l'avv. Ferro di Torino («... la difesa ufficiosa è un simulacro nel dibattito ma del tutto assente nell'istruttoria...») che ha richiesto l'osservanza rigorosa del turno nella scelta del difensore da parte del giudice; l'avv. Mario Giulio Leone di Bologna (libero sia l'imputato a rinunciare al difensore); il dott. Rosario Basile, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna («... è nefasta la mancanza di diversificazione tra i difensori d'ufficio dell'elenco...»), occorre preparazione, e quindi «... bisogna istituire una avvocatura di Stato per garantire una difesa a chi non può permettersela...»), ed altri, su singoli aspetti del problema.

La proposta del dott. Basile ha sollecitato l'intervento del dott. Angelo de Mattia, già Presidente della Corte d'Appello di Bologna che ha difeso l'indipendenza e la libertà della professione forense come garanzia della libertà del giudice e quindi della effettiva democrazia del paese.

Il dott. Ottavio Lo Cigno, Procuratore generale a Bologna, dissentendo da quanto può limitare l'autonomia e libertà del difensore, ha ricordato sulla scorta dei ricordi di una lunga milizia in magistratura, l'impegno dei giudici a tutela anche degli imputati, mentre il dott. Mario Forte, Presidente del Tribunale di Bologna, ha esposto il conflitto diuturno del responsabile dell'ufficio, tra le esigenze della celebrazione spedita dei processi e delle garanzie, a volte eccessive, dei diritti della difesa.

L'avv. Lucio Strazziari di Bologna ha posto in evidenza i problemi concreti che l'attuale situazione processuale pone, particolarmente in ordine alla reperibilità dei difensori, specie nel periodo feriale, e dopo di lui il dott. Bonetti di Bologna ha ricordato la dedizione e la disponibilità dei praticanti procuratori e dei giovani procuratori per le difese d'ufficio affidate loro.

L'avv. Giancarlo Ghidoni, infine, autore di una singolare proposta di legge per garantire una efficace difesa d'ufficio retribuita indirettamente (mediante sgravio fiscale) e perciò senza onere immediato all'Erario, si è intrattenuto

sull'attuale legge del gratuito patrocinio che può già costituire — se costantemente utilizzata — una base per l'avvio a soluzione almeno del problema economico per l'attività svolta.

L'avv. Rosa Mazzone di Bologna si è soffermata sulla necessità della dedizione degli avvocati verso i praticanti, così da consentire loro di svolgere subito efficacemente un'attività difensiva.

L'avv. Querena di Verona ha portato al Convegno l'adesione della Associazione italiana dei giovani avvocati.

* * *

Conclusivamente, può dirsi che il Convegno ha raggiunto gli auspicati risultati, del che il Pres. del C.N.F. si è pubblicamente compiaciuto, con particolare apprezzamento per gli interventi del nostro Foro.

(G. Artelli)

RAPPORTI... CON L'ESTERO

Dal 17 al 19 ottobre 1985 si sono svolte a Versailles le «Giornate internazionali dell'Avvocato» promosse dalla Conference des Batonniers, nel corso delle quali sono stati approfonditamente esaminati, e con qualificati interventi dibattuti, due temi di grande interesse ed attualità: il primo riguardante il segreto professionale, il diritto alla riservatezza e le immunità dell'avvocato, il secondo l'atteggiamento di oggi dell'avvocato nei rapporti quotidiani con Magistrati, Colleghi e clienti, ed i riflessi delle più recenti tecnologie nella organizzazione dello studio e dell'attività professionale.

Il particolare interesse del Convegno è stato sottolineato dalla partecipazione dei rappresentanti di numerosissimi Ordini europei ed extra europei, il che ha consentito un utile scambio di esperienze e conoscenze.

Proprio da questo raffronto tra le differenti situazioni, in particolare in campo europeo, ho ricavato l'impressione che, sia pure con diverse sfumature e graduazioni (e con l'eccezione per la Gran Bretagna che da secoli ormai può considerarsi quanto meno in questo campo un modello di tutela dei diritti), in tutti i Paesi europei l'avvocato si trova ad operare tra le stesse difficoltà che incontriamo noi quotidianamente, sia per quanto concerne i difficili rapporti con la Magistratura e le strutture giudiziarie in genere, il fisco ed i suoi innumerevoli e gravosissimi balzelli, sia per la incompleta e sempre più minacciata tutela del segreto e della riservatezza professionale.

In particolare è stato poi sottolineato, per quanto concerne i Paesi aderenti alla CEE, una grave mancanza di conoscenza da parte degli Avvocati delle normative della Comunità, ed una conseguente loro carenza nel fare ricorso, anche per la tutela degli stessi diritti professionali, alle Corti di giustizia Comunitarie.

Per quanto attiene infine alla condotta professionale dell'avvocato si è constatato come in numerosi altri Paesi la normativa deontologica sia da un lato assai più pesante e coercitiva per gli iscritti all'Albo e dall'altro tuteli con maggiore incisività ed efficacia i diritti dell'avvocato, la sua dignità professionale e l'immagine stessa dell'avvocatura.

Il nostro Ordine, avvertita la necessità di partecipare insieme agli altri Ordini italiani ad un organismo internazionale di categoria, è da alcuni anni iscritto all'Union Internationale des Avocats (U I A), l'Associazione più largamente rappresentativa degli Avvocati in campo mondiale.

Agli inizi di quest'anno, a seguito di gravi incomprensioni e spiacevoli «incidenti diplomatici», tutti gli Ordini italiani — e così il nostro — hanno dato le proprie dimissioni dall'Unione, rivendicando per l'Italia in seno all'Associazione il giusto ruolo che le compete.

Il 23 novembre scorso ho partecipato a Milano, quale delegato dal Consiglio dell'Ordine, ad una riunione a cui è intervenuto il Presidente dell' U I A F. Martin, nel corso della quale sono state esposte ed esaminate con grande franchezza e con spirito costruttivo le doglianze degli Ordini italiani. Il Presidente Martin ha dichiarato la piena consapevolezza dell'U I A della necessità che l'Italia torni a far parte dell'Associazione nella giusta dimensione che rivendica.

Sulle basi poste in questa riunione si auspica che in tempi brevi possano essere superate le ultime difficoltà che ancora si frappongono ad un rientro degli Ordini italiani nell'Unione.

La necessità di nuovi provvedimenti ed iniziative atti a preparare l'avvocato italiano ad assumere un valido e competitivo ruolo in sede comunitaria è stata sottolineata nel corso dei lavori del recente Congresso Nazionale Giuridico Forense di Salerno. Una mozione presentata dall'Ordine di Napoli ed approvata con alcuni emendamenti ha formulato espressa richiesta al Consiglio Nazionale Forense affinché provveda ad istituire una commissione permanente investita dei seguenti compiti: a) acquisizione degli elementi di informazione e di confronto degli ordinamenti comunitari che debbano, per obblighi scaturenti dal Trattato, o che possano essere utilizzati ed applicati in sede di modifica degli ordinamenti professionali e giudiziari italiani; b) studio ed attuazione delle presenze attive degli organi rappresentativi della Classe Forense italiana in tutte le sedi nazionali e comunitarie in cui venga preso in considerazione, sia pure in via indiretta, l'ordinamento professionale degli avvocati, sia in campo nazionale che in campo europeo, ai fini dell'armonizzazione prevista dal Trattato; c) appoggio e sostegno nella trattazione di ricorsi avanti le giurisdizioni operanti a tutela dei diritti dell'uomo, avverso la durata dei processi e la mancanza di garanzie processuali, promuovendo anche l'assistenza economica ai ricorrenti meno abbienti; d) proposizione e coordinamento, con gli organi competenti, delle misure normative e regolamentari necessarie affinché le strutture giuridiche e l'ordinamento professionale si adeguino con urgenza alla realtà comunitaria europea.

È stata inoltre richiesta al Consiglio Nazionale Forense la coordinazione della tariffa professionale con altri criteri tariffari esistenti nell'ambito della C E E per conseguire l'armonizzazione, nonché l'iniziativa per l'adozione da parte delle Autorità competenti di provvedimenti che regolino, dal punto di vista valutario e fiscale, le attività professionali e quelle giudiziarie internazionali e comunitarie e le transazioni ad esse connesse.

(U. Fratta)

IN VIA DI CONCLUSIONE

Il «resoconto» non copre certo, anche per i tempi brevi in cui è stato formato, l'intera area dei temi e problemi che ci riguardano. Eventuali integrazioni potranno seguire nella breve relazione che sarà fatta in Assemblea. A questi effetti, crediamo di aver dato idoneo materiale per interventi in quella sede che ci auguriamo numerosi e utili.

Non so se risulti in modo evidente, dalle ampie ma frammentarie notizie fornite, la mole e il peso del lavoro di routine fornito dal Consiglio e dagli uffici ai molteplici effetti inerenti all'esercizio della professione in relazione alle richieste che i colleghi hanno diritto di presentare. Si tratta di attività in continuo incremento dipendente anche, ma solo in parte, dall'accresciuto numero degli iscritti.

Al riguardo, se è doveroso un ringraziamento a Ferrari, alla Rossana e all'Anna sempre ottimamente disponibili (e senza bisogno di incrementi numerici) dobbiamo imputare a noi stessi certi ritardi nella normale gestione che, nonostante la buona volontà e l'impegno non siamo riusciti a superare.

Il che sotto ogni altro profilo di quanto emerge dal «sacco» di notizie del resoconto non è contraddittorio con altra autocritica che viene spontanea e riguarda l'intero Consiglio, e *in primis* chi ha avuto l'onore-onere di presiederlo: c'è un *eccesso di attivismo* il ché valga però, a parziale compensazione delle carenze che come avvocati e cittadini giornalmente riscontriamo.

Buon Natale, cari Colleghi, e buon Anno 1986, destinato — se le assicurazioni ufficiali anche recenti non saranno smentite — alla Conferenza Nazionale della Giustizia (*a Bologna - novembre 1986*).

Bologna, 15 dicembre 1985

Il Presidente
Angiola Sbaiz

Comitato di redazione del Resoconto: A. Sbaiz, V. Collina, S. Giacomelli